

Abstract

9 aprile 2021

Cristiana Maria Pettinato

“Veritas non auctoritas facit matrimonium: riflessioni sulla specialità del giudice ecclesiastico”

L’istituto matrimoniale canonico, protagonista del regime di unione imperfetta tra Stato italiano e Chiesa Cattolica, celebrato col Concordato del 1929 e garantito dal manto costituzionale dell’art. 7, trova la sua *veritas* nell’irreformabile sistema del diritto naturale che preesiste all’organizzazione confessionale cattolica stessa che di questo sistema è interprete autentica. Impregiudicata la competenza dello Stato a regolamentare gli aspetti patrimoniali, o quelli relativi alla genitorialità, derivanti dal rapporto di coniugio, le vicende legate alla fase patologica del matrimonio, come atto, solo nello speciale sistema processuale canonico, e non in quello statale, possono trovare garanzia perfetta di realizzazione di superiori istanze di giustizia, che giustificherebbero, dunque, il permanere del giudice ecclesiastico come giurisdizione specializzata sul matrimonio.

In un contesto di consolidato pluralismo religioso, quale è quello che sperimenta la nostra società contemporanea, la posizione di indubbio privilegio goduta dalla Chiesa di Roma induce ad elaborare alcune considerazioni che riguardano le confessioni di minoranza. Ci si interroga se, in

nome del diritto di libertà religiosa, anche alle minoranze culturali e religiose, che rivendicano il diritto di vivere secondo le regole confessionali proprie, possa essere consentito di tutelare le diverse espressioni dell'autonomia privata in materia di *status* personali integrando il diritto religioso, su questi temi, con la normativa statale e la sua giurisdizione.